

Scheda n. 399

Il TAR può ammettere alla classe successiva alunni bocciati (Ord. TAR Puglia 684/12)?

Valutazione ed Esami

Il TAR Puglia con l'[Ordinanza sospensiva n° 684/12](#) ha **ammesso provvisoriamente alla 3 media un alunno senza disabilità che era stato bocciato** alla fine della 2 media, rinviando la decisione di merito a luglio dell'anno successivo. La motivazione adottata dal TAR riguarda il fatto che la scuola **non avesse formalmente informato la famiglia** sullo scarso rendimento dell'alunno e **non lo avesse invitato a frequentare corsi di recupero** che pur erano stati **organizzati dalla scuola**.

OSSERVAZIONI

Questa [Ordinanza](#) fa il paio con la [Sentenza del TAR Lazio n° 6087/12](#) che ha annullato la bocciatura di un alunno con disabilità a causa dell'assegnazione di ore di sostegno ritenute insufficienti anche dagli stessi docenti della classe. Questa [Sentenza](#) ha dato la parola definitiva circa l'illegittimità della bocciatura, senza però chiarire quale doveva essere la sorte giuridica dell'alunno, e cioè se doveva essere sottoposto a nuovo scrutinio o se automaticamente veniva ammesso alla classe successiva in via definitiva, dal momento che lo era stato già in via cautelativa con la sospensiva concessa.

L'attuale [Ordinanza del TAR Puglia](#) suscita ancora maggiori perplessità, perché ha ammesso in via provvisoria l'alunno bocciato alla frequenza della classe successiva, ma **ha fissato l'udienza di merito per il luglio successivo**, cioè ad anno scolastico concluso.

E qui possono verificarsi **diverse ipotesi paradossali**:

1. La Sentenza di merito conferma l'Ordinanza sospensiva, ma l'alunno intanto è stato bocciato nella nuova classe;
2. la Sentenza di merito non conferma l'Ordinanza sospensiva, ma intanto l'alunno è stato promosso dal nuovo consiglio di classe.

Queste decisioni giurisprudenziali possono condurre quindi a situazioni paradossali sotto il profilo della valutazione del profitto degli alunni, che per legge è compito esclusivo della scuola.

Viene da chiedersi se la Magistratura in casi del genere non debba limitarsi solo a decidere sulla illegittimità dei provvedimenti impugnati e, in caso di accoglimento della domanda di annullamento, se non debba limitarsi a decidere solo sul risarcimento del danno cagionato dal provvedimento all'alunno e alla sua famiglia, senza provvedere ad adottare provvedimenti di ammissione provvisoria o definitiva alla classe successiva, con ciò invadendo il campo di **valutazione del profitto che la legge riserva ai soli docenti** ([DPR n° 122/09](#)).

27/09/2012

Salvatore Nocera

Responsabile dell'Area Normativo-Giuridica
dell'Osservatorio Scolastico sull'Integrazione dell'AIPD Nazionale
E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it

Aderente

Coordown - Coordinamento Nazionale Associazioni Sindrome di Down · EDSA - European Down Syndrome Association
FISH - Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap · FID - Forum Italiano sulla Disabilità